



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



TABELLE DI MILANO: LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA SUL RISARCIMENTO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE

Con sentenza del 10 novembre 2021, n. 33005, la Terza Sezione Civile della Cassazione è intervenuta in materia di liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare.

di **La Redazione, Fabrizio Cesareo**

IUS/01 - DIRITTO PRIVATO

Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile

Raffaele Giaquinto

Publicato, Sabato 27 Novembre 2021

 Abstract ENG

With sentence of 10 November 2021, n. 33005, the Third Civil Section of the Cassation intervened in the matter of liquidation of non-pecuniary damage that use the tabular criterion.

I giudici di Piazza Cavour sono stati chiamati a sentenziare sulla domanda di risarcimento del danno promossa dai congiunti per il decesso di un parente procurato da errore medico; in particolare, la Corte d'Appello rilevava che i congiunti, pur avendo invocato l'attuazione delle tabelle di Milano, ne avevano omissso la produzione.

Con il primo motivo, infatti, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. e la Corte precisa che l'applicazione delle tabelle sia stata invocata nei gradi di merito, ma richiede anche che nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, le tabelle siano state versate in atti, mediante deposito o riproduzione negli scritti difensionali.

In tal senso, la Cass. 21 aprile 2021, n. 10579 statuisce, infatti, che le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 c.c., mantenendo inalterato il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.

A tal proposito, pare opportuno ricordare che tali tabelle constano di un elemento materiale, costituito dalla circostanza fattuale del punto d'invalidità e di un elemento formale, rappresentato dal valore monetario e non sono una fonte di diritto che il giudice è tenuto a conoscere in virtù del potere di qualificazione giuridica dei fatti.

In conclusione, questa pronuncia ribadisce che al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.

TABELLE DI MILANO: LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA SUL RISARCIMENTO DA PERDITA DEL
RAPPORTO PARENTALE

Note e riferimenti bibliografici

* Il simbolo {https/URL} sostituisce i link visualizzabili sulla pagina:
<https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=7858>